



IMPARIAMO A CONOSCERE I NOSTRI DIRITTI

Un caloroso saluto a tutti i Soci, proseguo con gli articoli che affrontano argomenti su diritti e benefici fiscali dei disabili.

Sarò ben felice di rispondere, sul giornalino o anche individualmente, ad eventuali domande o chiarimenti che i soci volessero pormi.

I soggetti che si trovano in stato di disabilità, per i quali è stata riconosciuta la cosiddetta Legge 104, hanno diritto a una serie di benefici normativi e fiscali in virtù della loro condizione. Benefici che spesso spettano di riflesso anche ai soggetti che li assistono.

Le agevolazioni fiscali sono diverse, ed oggi scriverò sull'agevolazione che un disabile ha sull'acquisto dell'auto.

Voglio spiegare bene l'argomento perché, anche se la legge è chiarissima, spesso chi deve applicare l'iva agevolata al 4% chiede ulteriore documentazione rispetto a quanto contemplato dalle vigenti normative.

Di seguito vengono riassunti in modo semplice e schematico le principali cose che dice l'Agenzia delle Entrate sull'argomento (rimandando, per i dettagli, all'articolo completo sul sito)

CHI E COME USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE IVA:

- 1) E' applicabile l'iva al 4%, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel ogni quadriennio.
- 2) Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni, il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.

LA DOCUMENTAZIONE CHE IL DISABILE DEVE PRODURRE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE IVA:

Certificazione attestante la condizione di disabilità:

- **per il non vedente e il sordo**, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione
- **per il disabile psichico o mentale**, è richiesto: il verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'Asl derivante da disabilità psichica; il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione a ciò preposta
- **per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione**, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni.

- 1) **I portatori di handicap psichico o mentale**, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione

medica dell'Asl) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

- 2) **I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati**, vale analogamente quanto detto al punto precedente.
- 3) **Per le persone affette da sindrome di Down**, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base.
- 4) La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui l'indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l'accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell'Iva al 4%):

Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.

Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione:

Se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto.

REGOLE PARTICOLARI PER LE PERSONE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE:

Per il disabile con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento.

L'adattamento del veicolo:

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie l'adattamento del veicolo è un condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione). Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Per i disabili titolari di patente speciale si considera "adattato" anche il veicolo dotato **di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie**, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

PER LE AGEVOLAZIONI IVA SUGLI ACQUISTI DEI VEICOLI EFFETTUATI DAI DISABILI CON RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE, VALGONO LE SEGUENTI REGOLE:

- 1) l'acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche motocarrozette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile

- 2) il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell'acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)
- 3) l'Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.

Gli obblighi dell'impresa

Per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, l'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura con l'annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000.

Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 449/97.

La documentazione

Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, i disabili con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare:

- fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa "speciale"
- solo per l'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso.
- fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
- copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni.

Vincenzo